



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA PERSONALE

Servizio Personale Docente – Settore Reclutamento Professori

Decreto n.

2108

IL RETTORE

Vista la Legge 4.11.2005, n. 230, e in particolare l'art.1, comma 12,

Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni;

Visto il D.M. 30.10.2015 n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova, emanato con D.R. n. 490 del 7.12.2011 e s.m.i;

Visto il Codice etico dell'Università degli Studi di Genova, emanato con D.R. n. 497 del 16.12.2011;

Visto il D.D.A. n. 1058 del 21.12.2011, con il quale è stabilito il pagamento di un contributo per l'iscrizione alle procedure di reclutamento avviate da questo Ateneo;

Visto il "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova", emanato con D.R. n. 1143 del 27.2.2015;

Visto il "Regolamento recante la disciplina per l'istituzione e la copertura di posti di professore straordinario a tempo determinato", emanato con D.R. n. 1148 del 29.3.2017;

Vista la delibera del 31.5.2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di attivazione di n. 1 procedura di valutazione comparativa finalizzata alla copertura di n. 1 posto di professore straordinario a tempo determinato (stato giuridico dei professori ordinari) per la realizzazione di specifico programma di ricerca, mediante chiamata, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 230/2005 e del relativo regolamento di Ateneo, formulata dal Consiglio del Dipartimento interessato specificato nell'allegato "A" che fa parte integrante del presente provvedimento, sulla quale ha espresso parere favorevole la competente Scuola;

Vista la convenzione n. 2584 stipulata con l'Istituto "Giannina Gaslini" di Genova, sottoscritta digitalmente in data 7.6.2017;

DECRETA

Art. 1

Numero e destinazione dei posti

1. Presso l'Università degli Studi di Genova è indetta n. 1 procedura di valutazione comparativa volta alla copertura di n. 1 posto di professore straordinario a tempo determinato per la realizzazione di specifico programma di ricerca, mediante chiamata, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 4.11.2005, n. 230, e del relativo Regolamento di Ateneo citato in premessa, per il Dipartimento, la Scuola, il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare specificati nell'allegato "A" che fa parte integrante del presente provvedimento.

2. Nell'allegato "A" è altresì indicato lo specifico programma di ricerca da realizzare.

Art. 2

Requisiti di partecipazione - incompatibilità

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione comparativa:
 - a) gli studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge n. 240/2010 per la prima fascia e per il settore concorsuale indicato nell'allegato "A" ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;
 - b) i soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale attinente al programma di ricerca di cui all'allegato "A".
2. Per l'individuazione dei soggetti di cui al punto b) del comma 1 è richiesto il possesso congiunto dei sotto indicati requisiti:
 - 1) laurea in Medicina e Chirurgia e Diploma di specializzazione in Neurochirurgia;
 - 2) svolgimento di documentata attività di ricerca o professionale particolarmente significativa nelle discipline oggetto del programma di ricerca di cui all'allegato "A" per almeno sette anni continuativi, ovvero tre anni continuativi se congiunti al titolo di Dottore di ricerca.
3. Non possono partecipare alla procedura:
 - a) coloro che sono esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
 - b) coloro che sono stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
 - d) i dipendenti dell'Università degli Studi di Genova e i dipendenti di altra istituzione universitaria italiana;
 - e) coloro che abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso o un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso, così come regolato dall'art. 1 della legge 20.5.2016, n. 76, oppure risultino in stato di convivenza di fatto, così come regolato dall'art. 1, commi 37 e ss. della legge 20.5.2016, n. 76, con un professore afferente al Dipartimento che formula la proposta di chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
4. I requisiti di ammissione sono riferiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura.
5. I candidati sono ammessi con riserva e l'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Rettore, l'esclusione dalla procedura. Tale provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
6. I candidati debbono allegare alla domanda, in formato elettronico, la ricevuta del versamento di un contributo non rimborsabile pari a € 10.00 (dieci), come richiesto dal D.D.A. n. 1058 del 21.12.2011, citato in premessa. Tale contributo dovrà essere versato sul conto corrente bancario Gruppo Carige, Codice IBAN IT04 W061 7501 4060 0000 2367 690, Codice BIC/SWIFT CRGEITGG106, intestato a "Università degli Studi di Genova", causale "contributo iscrizione procedura di valutazione comparativa professore straordinario a tempo determinato".

Art. 3

Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione

1. La documentata domanda di partecipazione alla procedura è prodotta, a pena di esclusione, con le modalità di cui al comma 6, entro il termine di giorni 30 (trenta) a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto sull'Albo informatico di Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente".

2. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
3. Il candidato deve indicare con chiarezza e precisione il Dipartimento, la Scuola, il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare per il quale intende essere ammesso alla procedura.
4. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonché:
 - a) il possesso del requisito di ammissione di cui all'art. 2, comma 1;
 - b) la cittadinanza posseduta;
 - c) la posizione in merito alle condanne penali, indicando gli estremi delle eventuali sentenze e degli eventuali procedimenti penali pendenti;
 - d) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del D.P.R. 10.1.1957, n.3;
 - e) se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se cittadino straniero di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento, nonché di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - f) di non essere dipendente dell'Università degli Studi di Genova né di altra istituzione universitaria italiana;
 - g) di non essere in rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso o in rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso, così come regolato dall'art. 1 della Legge 20.5.2016, n. 76, oppure in stato di convivenza di fatto, così come regolato dall'art. 1, commi 37 e ss della Legge 20.5.2016, n. 76, con un professore afferente al Dipartimento che formula la proposta di chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

La mancanza delle dichiarazioni di cui al presente comma comporta l'esclusione dalla procedura.

5. Nella domanda devono essere altresì indicati il recapito di posta elettronica, al fine della maggior tempestività di ricezione di ogni utile comunicazione, nonché quello che il candidato elegge ai fini della procedura. Ogni eventuale variazione degli stessi deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

6. La domanda è scritta in modo chiaro e assolutamente leggibile, sottoscritta, indirizzata e presentata al Direttore del Dipartimento interessato, indicato nell'allegato "A". Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda o della documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione. La domanda stessa è redatta in carta semplice su apposito modello allegato "B", che fa parte integrante del presente provvedimento, disponibile al seguente indirizzo telematico: <http://www.unige.it/concorsi>.

7. Il candidato produce altresì unitamente alla domanda nei predetti termini, con trasmissione via mail o tramite supporto informatico (chiavetta USB, CD ecc.) al Direttore del Dipartimento interessato (formato .PDF), i seguenti documenti:

- a) fotocopia non autenticata di un documento di identità;
- b) curriculum dell'attività scientifica, didattica e professionale, redatto sul modulo "C" allegato che fa parte integrante del presente decreto, disponibile al seguente indirizzo telematico: <http://www.unige.it/concorsi>;
- c) titoli e pubblicazioni ritenuti utili ai fini della valutazione; gli stessi sono dichiarati conformi agli originali mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta sul modulo "D" allegato che fa parte integrante del presente decreto, disponibile al seguente indirizzo telematico: <http://www.unige.it/concorsi>;

d) la ricevuta del versamento del contributo non rimborsabile pari a € 10.00 (dieci), come previsto dall'art. 2, comma 6.

8. Il Direttore del Dipartimento interessato cura la trasmissione alla Commissione giudicatrice della documentazione presentata dai candidati.

9. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.2.2001, e successive modificazioni, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato.

10. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 12.11.2011, n. 183, i candidati dimostrano il possesso dei titoli esclusivamente mediante le dichiarazioni di cui al citato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni. Per la presentazione delle pubblicazioni si rimanda anche all'art. 5.

11. Le stesse modalità previste ai commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. Per l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea si rimanda all'art. 4.

12. Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni altre volte presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

13. L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, sia a campione, sia in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

14. L'Università non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero dall'omessa, o tardiva, comunicazione del mutamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 4

Cittadini non appartenenti all'Unione Europea – dichiarazioni sostitutive

1. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e successive modificazioni, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

ART. 5

Pubblicazioni

1. Sono considerati valutabili ai fini delle procedure selettive di cui al presente bando i lavori per i quali si sia proceduto al deposito legale nelle forme di cui al Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 660/1945, così come integrato e modificato dalla legge n. 106/2004 e dal D.P.R. n. 252/2006.

2. Le pubblicazioni debbono essere presentate, in formato elettronico, con le modalità di cui all'art. 3, nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola. I testi tradotti devono essere presentati in copia dattiloscritta secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

3. Tuttavia, per le procedure riguardanti materie linguistiche, è ammessa la presentazione di pubblicazioni scritte nella lingua o in una delle lingue per le quali è bandita la procedura, anche se diverse da quelle indicate nel precedente comma 2.

Art. 6 **Commissione giudicatrice**

1. La Commissione giudicatrice è composta e nominata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6 del Regolamento emanato con D.R. n. 1148 del 29.3.2017, citato in premessa, che disciplina altresì lo svolgimento dei lavori.

2. Della nomina è data pubblicità sul sito web dell'Ateneo.

Art. 7 **Valutazione del candidato**

Adempimenti delle Commissioni

1. La Commissione giudicatrice, ricevuto il decreto rettorale di nomina, fissa il calendario dei propri lavori.

2. La Commissione può operare collegialmente anche con l'uso di strumenti telematici.

3. La Commissione, all'atto dell'insediamento, predetermina i criteri per la valutazione dei candidati, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 del Regolamento emanato con D.R. n. 1148 del 29.3.2017, citato in premessa. Le determinazioni di cui al presente comma sono comunicate immediatamente al responsabile del procedimento che ne cura la pubblicità sul sito web dell'Ateneo.

4. La Commissione procede poi alla valutazione della produzione scientifica, delle pubblicazioni, dell'attività didattica e dei titoli dei candidati; esprime quindi per ciascun candidato un giudizio collegiale, sul quale è fondata la valutazione comparativa.

5. Al termine della valutazione comparativa, la Commissione indica, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, il candidato selezionato per il proseguimento della procedura.

6. I lavori della Commissione non possono protrarsi per più di tre mesi decorrenti dalla data di nomina da parte del Rettore.

7. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, annulla l'atto di nomina della Commissione e avvia le procedure per la costituzione di una nuova.

Accertamento della regolarità degli atti

8. Il Rettore con proprio decreto accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti, costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti, e riporta il nome del candidato selezionato dalla Commissione per il proseguimento della procedura. Tale decreto, unitamente ai predetti atti, è trasmesso immediatamente al Direttore del Dipartimento che ha proposto il bando, per la chiamata. Non si farà luogo alla chiamata del vincitore in caso di mancata deliberazione della relativa proposta da parte del Consiglio del Dipartimento proponente ovvero della successiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

9. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

10. La relazione riassuntiva è resa pubblica sul sito web dell'Ateneo.

Art. 8
Chiamata

1. La proposta di chiamata è disciplinata dall'art. 8 del Regolamento emanato con D.R. n. 1148 del 29.3.2017, citato in premessa. La stessa è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9
Conferimento e durata dell'incarico

1. L'incarico di professore straordinario a tempo determinato è conferito con contratto di lavoro subordinato di diritto privato, sottoscritto dal Rettore. All'atto della stipula, l'interessato è invitato a presentare, entro 30 giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio, le dichiarazioni sostitutive e/o la documentazione richiesta dalla normativa vigente in materia.

2. L'incarico ha una durata massima di tre anni, rinnovabile sulla base della stipula di una nuova convenzione; in ogni caso, non potrà superare i sei anni.

Art. 10
Diritti e doveri
Trattamento giuridico ed economico

1. Per i diritti e i doveri, per il trattamento giuridico ed economico, nonché per quant'altro non previsto dal presente bando, si rimanda alle disposizioni di cui al Regolamento emanato con D.R. n. 1148 del 29.3.2017.

Art. 11
Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati dall'Università degli Studi di Genova – Area personale – Servizio Personale Docente – ai sensi del Regolamento di cui al D.R. n. 198 dell'11.7.2001.

2. La comunicazione dei dati personali ad altri soggetti pubblici è ammessa ai sensi dell'art. 19 del D.Leg.vo 20.6.2003, n. 196 e dell'art. 8 del D.R. n. 198 dell'11.7.2001.

3. Ai sensi dell'art. 20 del D.Leg.vo 30.6.2003 n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dai candidati è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici con il Regolamento di cui al D.R. n. 165 del 12.4.2006.

Art. 12
Pubblicità

1. Il presente decreto è pubblicato sull'Albo informatico di Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 13
Rinvio circa le modalità di espletamento della procedura

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie citate in premessa, nonché le altre leggi vigenti in materia di reclutamento di personale presso le Università.

Genova, 13.6.2017



IL RETTORE

CDN/fc
Responsabile del procedimento: Francesco CASSETTA

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Francesco Cassetta, the responsible official mentioned in the text above.